

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER IL QUADRIENNIO
NORMATIVO 2006-2009**

INDICE

Premessa

Parte Prima - Disposizioni generali

- * Art. 1- Campo di applicazione, decorrenza, tempi, procedure di applicazione, verifica di attuazione
- * Art. 2 - Relazioni sindacali
- * Art. 3 - Materie di contrattazione
- * Art. 4 - Forme di partecipazione
- * Art. 5 - Comitato per le pari opportunità
- * Art. 6 - Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing

Parte seconda - Ordinamento professionale

- * Art. 7 - Obiettivi e finalità
- * Art. 8 - Classificazione
- * Art. 9 - Profili professionali
- * Art. 10 - Profili professionali Area della Promozione Culturale


Progressioni all'interno del sistema di classificazione

- * Art. 11 - Progressioni verticali
- * Art. 12 - Flessibilità tra i profili all'interno dell'area
- * Art. 13 - Procedure per gli sviluppi economici all'interno dell'area

Parte terza - Misurazione e valutazione della qualità dei servizi

- * Art. 14 - Obiettivi di carattere generale
- * Art. 15 - Politiche di incentivazione della produttività

Allegato A)- Declaratorie profili professionali (art. 9)

Sur
h
to


PREMESSA

Il presente Contratto collettivo integrativo del Ministero degli Affari esteri è stipulato ai sensi dell'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994-1997 ed è lo strumento di applicazione dei principi e dei criteri stabiliti dal CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007.

Esso intende valorizzare la professionalità dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri nell'ambito del percorso necessario per l'elaborazione e il sostegno di strategie di riorganizzazione della pubblica amministrazione, al fine di un migliore perseguimento dei fini istituzionali in relazione all'evolversi dello scenario internazionale e a tutela degli interessi italiani e delle comunità italiane all'estero.

Am
Sue
h
TO
b

PARTE PRIMA
Disposizioni Generali

Art. 1

**CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, TEMPI, PROCEDURE DI
APPLICAZIONE, VERIFICA DI ATTUAZIONE**

Il presente contratto integrativo si applica al personale destinatario del CCNL 2006-2009, quale individuato all'art. 1, comma 1 e all'art. 2, lett. a) del medesimo CCNL, in servizio presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero.

L'ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è trasmessa entro cinque giorni agli organismi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 286/1999 ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

Il contratto integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali integrazioni su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie a seguito di processi di riforma del Ministero.

Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il presente contratto, stipulato sulla base della procedura prevista dall'art. 4 del CCNL 2002-2005, è trasmesso all'ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto integrativo, e successivamente con cadenza annuale, le Parti procedono alla verifica della sua attuazione.

Art. 2

RELAZIONI SINDACALI

1) Il sistema delle relazioni sindacali è regolato dagli articoli 4 e 6 del CCNL 1998-2001, come modificati e/o integrati dagli artt. 3 e 5 del CCNL 2002-2005 e dagli artt. 3 e 4 del CCNL 2006-2009.

Hanno la titolarità della contrattazione e della partecipazione al sistema delle relazioni sindacali le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2006-2009 nonché a livello di Centro di responsabilità e di sedi all'estero, le RSU e le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2006-2009.

2) Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e


3

compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le Parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.

3) Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del contratto integrativo, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa: l'eventuale accordo, stipulato con le procedure previste dall'art. 4 del CCNL 2002-2005, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle Parti.

Art. 3

MATERIE DI CONTRATTAZIONE

1) Le materie oggetto del presente contratto sono quelle indicate nell'art. 4 del CCNL 1998-2001 come modificato dall'art. 5, comma 1 del CCNL 2002-2005 e dall'art. 4, commi 5 e 6 del CCNL 2006-2009:

- A) A livello di Amministrazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL 1998-2001:
- a) i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione e criteri di ripartizione delle risorse del FUA fra le varie finalità di utilizzo di cui all'art. 32 del CCNL 1998-2001;
 - b) le linee di indirizzo generale per le attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
 - c) i riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza;
 - d) accordi di mobilità;
 - e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
 - f) le pari opportunità per le finalità indicate dall'art. 7 del CCNL 1998-2001 come modificato dall'art 4 del CCNL 2006-2009, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
 - g) le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché di reinternalizzazione di



